

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO

Piano d'emergenza (PE), piano antincendio e piano di evacuazione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
Esiste un piano d'emergenza (PE) che comprende un piano antincendio ed un piano di evacuazione			
Il Piano di Emergenza prevede i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze			
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene il programma degli interventi, le modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori			
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene istruzioni e prevede misure adeguate affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente ed autonomamente in caso di emergenza			
Il Piano di Emergenza è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente			
Si realizzano verifiche periodiche del Piano di Emergenza mediante simulazioni di addestramento			

Aspetti generali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 43, comma 1 lettera a, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha organizzato i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza			
Il PE è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente			
Vengono organizzate periodicamente (almeno una volta l'anno) esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione			
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso a tutte le parti dell'area che potrebbe essere necessario raggiungere			
I locali di lavoro dispongono di vie di esodo e di porte di emergenza adeguate			
I locali sopraelevati in cui esistono rischi di incendio/esplosione dispongono di due scale di accesso indipendenti			
Le porte di emergenza sono chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza sono sgombre da qualsiasi ostacolo e consentono l'uscita rapida nel verso dell'esodo ed in piena sicurezza dei lavoratori			
Esiste un sistema di allarme acustico antincendio udibile in tutti i luoghi in cui è necessario, con suono intermittente per l'allerta (se prevista) e continuo per l'evacuazione, con azionamento elettrico garantito su linea di alimentazione preferenziale, collocato in area priva di rischi e comoda (per esempio lungo una via di esodo), facilmente e rapidamente azionabile (distanza dai punti di lavoro massimo 30 m) e opportunamente segnalato			
Il sistema di allarme acustico antincendio, se è necessario (per esempio nelle aree a livello elevato di rumore) è potenziato con segnalazioni ottiche e, se è necessario, è integrato con un messaggio sonoro possibilmente preregistrato e ad attivazione automatica			
(Art. 43, comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza			
(Art. 43, comma 1 lettera c, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare			
(Art. 43, comma 1 lettera d, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha programmato gli interventi ed i provvedimenti e dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro			
(Art. 43, comma 1 lettera e, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha adottato i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili			
(Art. 43, comma 1 lettera e-bis), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi			

Rischi particolari

Punti di Verifica	Si	No	N.A
E' stata effettuata l'analisi dei rischi connessi con gli incidenti che possono verificarsi nelle vie di comunicazione limitrofe (ferrovie, autostrade, statali o altre vie trafficate)			
Si è tenuto conto di eventuali rischi territoriali naturali (alluvione, terremoto, ecc.) che interessano l'area in cui si trova l'azienda			
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano di gestione delle emergenze è elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro			
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la loro assistenza			
Si è a conoscenza della scheda di informazione alla popolazione predisposta dalle aziende soggette alla normativa sui rischi di incidente rilevante e se ne è tenuto conto nella redazione del Piano di emergenza			
Si è a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'eventuale piano di emergenza esterno predisposto dalla prefettura e si sono informati e formati i lavoratori sulle procedure da attuare in caso tale piano venga attivato			

Primo Soccorso

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro tiene presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso			
(D.M. 388/03) Le dotazioni di pronto soccorso - cassette o pacchetti di medicazione - sono conformi a quanto previsto dalla normativa (classe azienda A, B, C)			
(DM 388/03) Esiste un mezzo di comunicazione veloce per contattare il servizio pubblico di emergenza sanitaria (118)			
(D.M. 388/03 Art. 5) I lavoratori, che prestano attività in luoghi isolati, dispongono di pacchetto di medicazione e idoneo mezzo di comunicazione			
(Art. 3 comma 1 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso sono adeguatamente formati ed addestrati e seguono corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa			
(Art. 4 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso dispongono di adeguate attrezzature minime di equipaggiamento, e dei necessari dispositivi di protezione individuale			
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I presidi sanitari sono contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'unità produttiva occupa fino a 5 dipendenti oppure è ubicata lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso o le attività che in essa si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento ha predisposto una cassetta di pronto soccorso			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'unità produttiva occupa fino a 50 dipendenti oppure è ubicata in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso ha predisposto una cassetta di pronto soccorso			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'unità produttiva occupa oltre 5 dipendenti, oppure è ubicata nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso o se le attività che in essa si svolgono presentano rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento ha predisposto una cassetta di pronto soccorso			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'unità produttiva occupa oltre 50 dipendenti, ovunque ubicata ha predisposto una cassetta di pronto soccorso			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'unità produttiva occupa più di 5 dipendenti quando ubicata lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in essa si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento ha predisposto una camera di medicazione			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'unità produttiva occupa più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ha predisposto una camera di medicazione			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti è ben aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l'organo di vigilanza ha prescritto che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso			

<p>(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per lavorazioni eseguite in reparti che presentino rischi specifici, l'organo di vigilanza ha prescritto che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni</p>			
<p>(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria è affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda</p>			